

La nuova legge elettorale n. 165 del 3 novembre 2017, il cd. *Rosatellum* (dal nome del suo proponente, il parlamentare del Partito Democratico Ettore Rosato), disciplina l'elezione dei membri della Camera dei Deputati e del Senato. Sostituisce l

'Italichellum

(per la Camera dei Deputati) e il

Consultellum

(per il Senato)

[\[1\]](#)

La riforma, è stata approvata in via definitiva dal Senato il 26 di ottobre. Hanno votato a favore: Partito Democratico, Forza Italia, Lega Nord, Alleanza Popolare e Alleanza Ilberalpopolare-Autonomie. Hanno votato contro: Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana, Movimento Democratico Progressista e Fratelli d'Italia.

Si tratta di un sistema elettorale di tipo misto a meccanica interdipendente (a componenti maggioritarie per il 36,83% e proporzionali per il 63,17%) [\[2\]](#) . Vediamo le sue principali caratteristiche.

DIMENSIONI DELLE CIRCOSCRIZIONI, LISTE E STRUTTURA DELLA VOTAZIONE

Il territorio nazionale è ripartito in **circoscrizioni: 28 per la Camera e 20 per il Senato.**

Ciascuna circoscrizione è suddivisa in collegi uninominali e plurinominali. Per la Camera sono previsti 232 collegi uninominali (comprensivi di 1 collegio uninominale in Valle d'Aosta e 6 collegi in Trentino Alto-Adige) ripartiti nelle 28 circoscrizioni in proporzione alla popolazione sulla base dell'ultimo censimento generale. I collegi plurinominali sono 63 e vengono costituiti dall'aggregazione di collegi uninominali contigui in modo tale da avere un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto di candidati proporzionali.

Per il Senato sono previsti 116 collegi uninominali (comprensivi di 1 collegio uninominale in Valle d'Aosta e 6 collegi uninominali in Trentino-Alto Adige), ripartiti nelle 20 circoscrizioni in

proporzione alla popolazione sulla base dell'ultimo censimento generale. I collegi plurinominali sono 33 e vengono costituiti dall'aggregazione di collegi uninominali contigui in modo tale da avere un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a otto di candidati proporzionali.

Il Molise è suddiviso in 3 collegi uninominali: 2 per la Camera e 1 per il Senato.

Ciascun gruppo politico che intende presentarsi alle elezioni (sia alla Camera sia al Senato) deve depositare il proprio **contrassegno** e contestualmente deve presentare il **programma elettorale**, nel quale viene dichiarato il nome e cognome della persona indicata come capo della forza politica.

Sia alla Camera sia al Senato i partiti possono presentarsi da soli o in **coalizione**. I partiti in coalizione presentano candidati unitari nei collegi uninominali.

Sia alla Camera sia al Senato, in ogni collegio plurinomiale, ciascuna lista è composta da **candidati** presentati in un determinato ordine numerico. Il numero dei candidati della lista non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinomiale e non può essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinomiale; in ogni caso il numero dei candidati non può essere inferiore a **due né superiore a quattro**.

Ciascuna lista per essere ammessa deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali e in tutti i collegi uninominali dei collegi plurinominali. Sia alla Camera sia al Senato ciascuna lista deve essere sottoscritta **da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori** iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinomiale o, in caso di collegio plurinomiale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio. Per le prime elezioni previste con la presente legge elettorale, il numero delle sottoscrizioni da raccogliere è **ridotto alla metà**.

. Per le liste presenti in Parlamento e costituite in gruppo politico in almeno una delle due camere a partire dal 15 aprile 2017 non è previsto l'obbligo di raccolta delle firme.

I capilista potranno candidarsi fino a 5 circoscrizioni oltre al collegio uninominale. Se un deputato è eletto in più collegi plurinominali, gli spetta il seggio nel collegio nel quale la lista a cui appartiene ha ottenuto la minore percentuale di voti validi rispetto al totale dei voti validi del collegio. Se un deputato è eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali è considerato eletto nel collegio uninominale.

Riguardo la **rappresentanza di genere**, nei collegi plurinominali (sia di Camera sia di Senato) le liste devono presentare candidature alternate per genere. Per la Camera è previsto a livello nazionale che le candidature dei capilista nei collegi plurinominali di un genere non devono superare il 60% del totale.

Per la Camera è previsto a livello nazionale che le candidature nei collegi uninominali di un genere non devono superare il 60% del totale. Per il Senato le stesse norme si applicano a livello regionale. Quindi nei collegi plurinominali con due seggi da assegnare, i candidati del listino dovranno essere un uomo e una donna; con tre seggi, due uomini e una donna o due donne e un uomo; con quattro seggi, fino a tre uomini e una donna (o naturalmente l'inverso).

Vediamo le modalità di espressione del voto. L'elettore, qualora abbia compiuto 25 anni, riceve due schede, una per la Camera ed una per il Senato. Se non ha ancora compiuto i 25 anni riceve solo la scheda per la Camera. I modelli delle due schede sono identici. Le schede contengono il nome del candidato nel collegio uninominale e, per il collegio plurinomiale, il contrassegno di ciascuna lista - o gruppi di liste, nel caso di loro collegamento in coalizione. A fianco delle liste sono riportati i nominativi dei candidati nel collegio plurinomiale.

L'elettore dispone le seguenti opzioni di voto:

1) **votare solo il candidato all'uninomiale** e in tal caso il suo voto si estende anche alla lista da cui è appoggiato. Nel caso sia sostenuto da una coalizione di liste sarà ripartito proporzionalmente in base ai voti ottenuti dalle varie liste nel collegio uninominale;

2) **votare solo la lista** che è collegata al candidato all'uninomiale e in tal caso il voto si estende anche a quest'ultimo;

3) **votare sia un candidato nel collegio uninominale, sia una lista a lui collegata.** Il voto è valido sia per il candidato, sia per la lista.

Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della stessa lista, il voto è considerato valido sia per la lista sia per il candidato uninominale. **L'elettore non ha la possibilità di esprimere preferenze né di disgiungere il voto**

Le nuove schede elettorali hanno un'appendice cartacea dotata di un **tagliando antifrode** con un codice progressivo alfanumerico; dopo che l'elettore ha votato ed ha restituito la scheda al presidente del seggio opportunamente piegata, tale appendice con il tagliando è staccata dalla scheda e conservata dai componenti dei seggi elettorali, che controllano se il numero del tagliando sia lo stesso di quello annotato prima della consegna della scheda all'elettore; solo dopo tale controllo il presidente del seggio inserisce la scheda stessa nell'urna.

ASSEGNAZIONE DEI SEGGI

Nei collegi uninominali vince il candidato che ottiene il maggior numero dei voti. Nei collegi plurinominali in primo luogo si verifica se la lista o la coalizione di liste apparentate abbiano superato le soglie di sbarramento per accedere all'assegnazione dei seggi. Sono previste varie **soglie di sbarramento**

: il 3% dei voti validi a livello nazionale per i partiti che corrono da soli e il 10% per le coalizioni (all'interno delle quali almeno una lista deve raggiungere il 3% dei voti validi). Nel caso che la coalizione non raggiunga il 10%, ma una lista al suo interno raggiunge il 3% la medesima partecipa all'assegnazione proporzionale dei seggi. Per il Senato, lo sbarramento a livello nazionale rappresenta una novità storica. Tuttavia, per il Senato sono ammesse alla ripartizione dei seggi proporzionali le liste che ottengono, da sole o in coalizione, il 20% dei voti validi a livello regionale a prescindere dal raggiungimento delle soglie a livello nazionale. Inoltre, sia per Camera sia per il Senato i partiti che rappresentano minoranze linguistiche riconosciute (solo nelle regioni a statuto speciale) possono partecipare all'assegnazione proporzionale qualora si aggiudichino 2 collegi uninominali all'interno della circoscrizione oppure il 20% dei voti validi a livello regionale. Nel calcolo della soglia della coalizione, non sono considerati i partiti sotto l'1% dei voti (eccetto le minoranze linguistiche), mentre i voti dei partiti che superano l'1% ma non raggiungono il 3% rimarranno a beneficio della coalizione.

Poi viene calcolato il **quoziente elettorale** (ossia il totale dei voti espressi per le liste o dei voti

trasferiti dai candidati nei collegi uninominali alle liste collegate) per il numero dei seggi da assegnare (per la Camera il calcolo del quoziente è a livello nazionale, per il Senato è a livello regionale). Dopodiché si assegnano i seggi ai partiti e alle coalizioni con il quoziente intero, mentre i seggi residui vengono assegnati in base ai resti più alti.

Nel caso che una lista prenda più seggi rispetto ai candidati che ha presentato, vengono considerati prima i candidati presentati in altre circoscrizioni plurinominali, poi i migliori perdenti nel collegio uninominale di riferimento o della circoscrizione stessa.

[1] Con la sentenza n. 35 del 25 gennaio 2017, la Corte Costituzionale si era pronunciata sull'Italicum (previsto per la Camera dei Deputati) dichiarandone una parziale illegittimità costituzionale. Mentre per il Senato si applicava la legge elettorale derivante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2014 che aveva dichiarato parzialmente incostituzionale la legge Calderoli (cd. Porcellum). Italicellum, è un termine “macedonia” da me coniato che deriva dalla fusione di Italicum e Consultellum.

[2] Nei sistemi elettorali misti a meccanica interdipendente vi è una commistione tra parte maggioritaria e parte proporzionale.